

Numero  
**3674**

ep

1

Bellinzona  
**2 agosto 2023**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can@ti.ch  
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Tiziano Galeazzi  
e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### **Interrogazione n. 62.23 del 4 maggio 2023 Airbnb e simili: in Ticino funziona tutto bene dal profilo fiscale?**

Signore deputate e signori deputati,

il Consiglio di Stato si è già espresso in merito al trattamento fiscale di alloggi dati in locazione ad uso turistico attraverso canali o piattaforme online. Come sottolineato nel messaggio n. 7507 del 14 marzo 2018 concernente la mozione 6 novembre 2017 presentata da Tiziano Galeazzi e cofirmatari *“Regolamentare le attività Airbnb in Ticino”*, la locazione di alloggi ad uso turistico attraverso canali o piattaforme online può toccare diversi soggetti fiscali: (1) il gestore della piattaforma online, che offre un servizio quale intermediario tra il datore dell'alloggio (proprietario o primo conduttore) e il turista, e per questo servizio riceve una commissione di mediazione, (2) il proprietario dell'abitazione situata nel Cantone Ticino, che cede in locazione l'alloggio al turista e riceve in contropartita un canone, e (3) l'eventuale conduttore che subloca l'alloggio al turista e riceve un canone, ma deve a sua volta sopportare il costo verso il proprietario dell'alloggio.

Quanto alla possibilità di scambio d'informazioni con altri uffici e servizi del Cantone, nel medesimo messaggio si ricordava che le basi legali contenute nella Legge sull'imposta federale diretta (LIFD) e nella Legge tributaria cantonale (LT), segnatamente gli art. 112 LIFD e 185 LT permettono alle autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, di comunicare gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della Legge tributaria alla Divisione delle contribuzioni. La raccolta di informazioni fiscalmente rilevanti si scontra tuttavia con difficoltà pratiche, ritenuto che solitamente le piattaforme online indicano (ancora oggi) unicamente il nome di chi mette a disposizione camere o case private.

La situazione è cambiata con la modifica della Legge cantonale sul turismo (LTur), entrata in vigore il 1° febbraio 2022, che rende oggi più agevole la raccolta di dati. Tra i principali obiettivi di tale modifica – oltre la regolamentazione del settore per evitare una distorsione della concorrenza e l'incasso sistematico delle tasse turistiche – vi è infatti la promozione dei controlli degli stabilimenti di alloggi turistici (cfr. messaggio n. 7656 del 17 aprile 2019 concernente la registrazione sistematica

degli stabilimenti d'alloggio dati in locazione ad uso turistico e la proposta di modifica della LTur volta a permettere la riscossione della tassa di soggiorno tramite le piattaforme online a incasso diretto).

Conformemente al nuovo art. 15 cpv. 2 lett. m LTur, l'Agenzia turistica ticinese (ATT) ha il compito di sviluppare e gestire la piattaforma online per la registrazione e il rilascio di un numero identificativo per i datori di alloggio ad uso turistico, con lo scopo di avere una panoramica completa degli alloggi messi a disposizione del mercato turistico cantonale. A contare dal 1° febbraio 2022 ogni datore di alloggio deve annunciarsi e ottenere un numero identificativo. I Comuni, per il tramite della citata piattaforma, sono tenuti a confermare, entro sei mesi dalla data di rilascio del numero identificativo, l'idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico sul loro territorio, che non sottostanno alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione. I datori di alloggio che pubblicano la loro struttura devono fornire e pubblicare il loro numero identificativo all'interno dell'annuncio (art. 21a LTur).

**1. Con le modifiche di legge apportate e dopo l'entrata in vigore della nuova LTur, il Cantone ha una reale situazione del numero di unità presenti sul territorio ticinese? Se sì, con quali risultati numerici?**

Ad oggi si sono annunciati e hanno ottenuto un numero identificativo ai sensi dell'art. 21a LTur 3'749 datori di alloggio quali affittacamere, appartamenti, case di vacanza, chalet da 1 a 6 posti letto.

**2. Il Governo ha già una situazione finanziaria completa di quanto ha incassato in termini di tassa di soggiorno (turistica) dall'entrata delle nuove disposizioni di legge?**

La tassa di soggiorno viene riversata alle quattro Organizzazioni turistiche regionali (OTR). L'entrata in vigore delle nuove disposizioni della LTur non ha modificato l'assoggettamento alla tassa di soggiorno. Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 del Regolamento della legge sul turismo (RLTur) i datori di alloggio che affittano privatamente residenze, appartamenti di vacanza o simili sono tenuti a segnalare i pernottamenti alle OTR una volta all'anno, per cui sono a disposizione solo dati annuali. Nel 2021 le quattro OTR hanno incassato fr. 2'053'964.-- di tassa di soggiorno da pernottamenti in case di vacanza, camere e appartamenti affittati ai turisti (esclusi gli importi annuali fissi ai sensi dell'art. 21 cpv. 6 e cpv. 7 LTur). Nel 2022 questo importo è stato pari a fr. 1'952'402.--.

**3. Come si vorrebbe affrontare questo settore specifico dal profilo fiscale? (quali controlli incrociati e incasso delle tasse son stati fatti sui redditi generati)**

La Divisione delle contribuzioni ha la possibilità di chiedere, tramite assistenza amministrativa, l'elenco dei nominativi delle persone che, in qualità di datori di alloggio, hanno richiesto un numero identificativo per la registrazione sulla piattaforma online creata dall'ATT (art. 15 cpv. 4 e 6 LTur e art. 10b RLTur).

Considerato il forte aumento degli alloggi ad uso turistico presenti sul territorio ticinese sono previste delle verifiche incrociate presso le competenti autorità. Maggiori dettagli non possono al momento essere forniti, trattandosi di informazioni premature (la nuova procedura della LTur, come ricordato, è entrata in vigore il

1° febbraio 2022, mentre il primo termine per il rientro della dichiarazione d'imposta 2022 è scaduto lo scorso 30 aprile 2023).

Per sensibilizzare i prestatori di servizi su piattaforme digitali sui loro doveri di collaborazione, la Divisione delle contribuzioni ha previsto, in collaborazione con l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la Conferenza svizzera delle imposte (CSI), l'introduzione nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta di un'indicazione in merito al trattamento fiscale dei redditi da attività indipendente, da sostanza mobiliare e immobiliare conseguiti mediante l'utilizzo delle piattaforme digitali.

**4. Sono stati denunciati i redditi percepiti dai proprietari? Se sì, corrispondono esattamente ai posti unitari messi a disposizione su queste piattaforme in rapporto al loro utilizzo reale?**

Come sopra. Maggiori dettagli non possono essere forniti, trattandosi di informazioni premature (la nuova procedura della LTur, come ricordato, è entrata in vigore il 1° febbraio 2022, mentre il primo termine per il rientro della dichiarazione d'imposta 2022 è scaduto lo scorso 30 aprile 2023).

**5. Nel caso non si abbiano dati riguardanti la domanda 4, come si vorrebbe, ed entro quanto tempo, affrontare questo delicato tema fiscale? (reddito generato)**

Come sopra. Maggiori dettagli non possono essere forniti, trattandosi di informazioni premature (la nuova procedura della LTur, come ricordato, è entrata in vigore il 1° febbraio 2022, mentre il primo termine per il rientro della dichiarazione d'imposta 2022 è scaduto lo scorso 30 aprile 2023).

**6. Ci sono stati degli abusi? (se sì quanti e a quanto ammonta la cifra non dichiarata al fisco)**

Come sopra. Maggiori dettagli non possono essere forniti, trattandosi di informazioni premature (la nuova procedura della LTur, come ricordato, è entrata in vigore il 1° febbraio 2022, mentre il primo termine per il rientro della dichiarazione d'imposta 2022 è scaduto lo scorso 30 aprile 2023).


**RG n. 3674 del 2 agosto 2023**

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a tre ore.*

Vogliate gradire, signore deputate e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)